

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“MAIELLA ORIENTALE – VERDE AVENTINO”
costituita tra i comuni di
Civitella Messer Raimondo, Colledimacine,
Fara San Martino, Lama dei Peligni, Lettopalena,
Palena, Taranta Peligna.
INDICE DOCUMENTO

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	2
Art.1 - Istituzione dell'Unione. Sede.....	2
Art.2 - Principi costitutivi: compiti e finalità dell'Unione.	2
Art. 3 -Obiettivi programmatici.	3
Art.4 - Durata e scioglimento dell'Unione.....	4
Art. 5 - Adesione di nuovi comuni e recesso dall'Unione.....	5
Art.6 - Funzioni dell'Unione.....	6
Art.7 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti.....	8
Art.8 - Modalità di ripartizione spese ed entrate.....	9
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO.....	9
CAPO I - Organi dell'Unione.....	9
Art. 9 - Organi.	9
Art. 10 - Deliberazioni degli organi dell'Unione.	10
CAPO II – Il Presidente dell'Unione.....	10
Art. 11 - Funzioni e competenze del Presidente.	10
Art.12 - Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Carica.....	11
Art.13 - Vice presidente dell'Unione.	12
CAPO III – IL CONSIGLIO.....	12
Art.14 - Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione.....	12
Art.15 - Prima elezione. Durata. Rinnovo del Consiglio dell'Unione.....	13
Art.16 - Competenze del Consiglio.	14
Art.17 - Presidenza del Consiglio.....	14
Art.18 - Diritti e doveri dei Consiglieri.	15
Art.19 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri.....	15
Art.20 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio.....	16
CAPO IV – La Giunta.....	16
Art.21 - Composizione e nomina della Giunta.....	16
Art. 22 - Funzioni della Giunta.....	17
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA.....	17
Art. 23 - Principi della partecipazione.	17
Art. 24 - Istanze, petizioni e proposte.	18
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
Art. 25 - Principi generali.....	18
Art. 26 - Principi in materia di ordinamento degli uffici.....	19

Art. 27 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	19
Art. 28 - Principi in materia di personale.....	19
Art. 29 - Segretario dell'Unione.....	20
Art 30 - Responsabili di settore.	20
Art. 31 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società.	21
Art. 32 - Principi di collaborazione.	22
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'	22
Art. 33 - Finanze dell'Unione.	22
Art. 34 - Bilancio e programmazione finanziaria.	22
Art. 35 - Ordinamento contabile e servizio finanziario.	22
Art. 36 - Revisione economica e finanziaria.	23
Art. 37 - Affidamento del servizio di tesoreria.	23
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	23
Art. 38 - Effetti dello Statuto.	23
Art. 39 - Disposizioni transitorie.....	23
Art. 40 - Proposte di modifica dello Statuto.....	24
Art. 41 - Norma finale.....	24

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 - Istituzione dell'Unione. Sede.

1. Ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e in attuazione dell'art. 14 del D. L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e della disciplina regionale sulle forme associative in materia di Enti Locali è costituita l'Unione dei comuni montani denominata "MAIELLA ORIENTALE – VERDE AVENTINO", tra i comuni di Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Lettopalena, Palena, Taranta Peligna, tutti ubicati all'interno della Provincia di Chieti.
2. L'Unione ha sede presso il Comune di Palena. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. Per garantire una maggiore flessibilità e fruibilità dei servizi offerti alla cittadinanza, in appoggio alla sede legale, sono altresì costituite due sedi operative, presso i comuni di Lama dei Peligni e di Fara San Martino.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2 - Principi costitutivi: compiti e finalità dell'Unione.

1. Compito dell'Unione è, principalmente, quello di svolgere funzioni e servizi in forma

associata nell'interesse dei comuni aderenti e nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative in materia.

2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali.
3. L'Unione pertanto è da considerarsi principalmente come un mero strumento di gestione amministrativa. La sua azione non deve essere tesa alla promozione, propaganda o all'opposizione di specifici partiti nazionali. L'Unione deve adottare ed attuare politiche unicamente tese allo sviluppo del suo territorio, senza discriminare i comuni aderenti per motivi di partito, ed unicamente a vantaggio del territorio, dei residenti e delle attività economiche che nel territorio si svolgono. Sulle questioni non afferenti la gestione delle funzioni l'Unione agisce solo con l'unanimità dei comuni costituenti espressa nelle sedute della Giunta dell'Unione.
4. Promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane e provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi applicative del comma 2 dell'art. 44 della Costituzione.
5. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, trasparenza, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
6. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.
7. E' finalità prioritaria dell'Unione la gestione globale ed in proprio dei servizi trasferiti, con criteri di maggiore efficienza funzionale ed economica rispetto alla gestione separata degli stessi o a gestioni centralizzate a cui aderiscono anche comuni diversi da quelli costituenti l'Unione.

Art. 3 -Obiettivi programmatici.

1. Adeguandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a. promuovere e concorrere alla pianificazione strategica del territorio nel suo complesso, concorrendo allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione, favorendo la

partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, ricercando soluzioni innovative nell'utilizzo delle risorse naturali, favorendo in particolare l'uso razionale dell'energia, dei suoli, dell'aria e delle acque, in conformità alla programmazione provinciale, regionale, nazionale ed europea;

- b. valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole municipalità, le loro storie e tradizioni culturali;
- c. favorire la qualità della vita della propria popolazione (bambini, adulti, famiglie, disabili, immigrati, anziani) privilegiando politiche di welfare di comunità che sappiano meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- d. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;
- e. sviluppare progressivamente la quantità e la qualità delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni, ricercandone l'efficacia, l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività.

Art.4 - Durata e scioglimento dell'Unione.

- 1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
- 2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli di tutti i comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
- 3. Dell'avvenuto scioglimento prende atto il Consiglio dell'Unione, il quale dovrà disciplinare:
 - a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b. la nomina del soggetto deputato alla liquidazione delle attività dell'Unione;
 - c. la definizione dei rapporti giuridici e finanziari tra l'Unione ed i singoli Comuni aderenti;
 - d. le modalità del subentro dei comuni nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - e. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.
- 4. A seguito dello scioglimento, i comuni, oltre a riassumere l'esercizio delle funzioni e dei

compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

5. Compatibilmente con le leggi vigenti al momento dello scioglimento, il personale conferito all'Unione rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza.

Art. 5 - Adesione di nuovi comuni e recesso dall'Unione.

1. L'adesione all'Unione di nuovi comuni è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dal Consiglio dell'Unione, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di luglio ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Nei casi di violazione dei principi costitutivi delle finalità e degli obiettivi, del presente Statuto, fermo restando quanto previsto all'art. 12 comma 6, ciascun comune costituente l'Unione può esercitare il *recesso per giustificato motivo*, e può deliberare anche successivamente al mese di luglio. Il recesso per giustificato motivo ha effetto a decorrere dal sesto mese dalla notifica della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
6. La violazione dei principi costitutivi si concretizza con l'attuazione di provvedimenti, non inerenti la gestione delle funzioni e servizi, che non abbiano l'unanime consenso da parte di tutti i componenti della Giunta, ai sensi del precedente art. 2 comma 3. Con specifico regolamento l'Unione può circostanziare meglio le fattispecie che danno corso al recesso per giustificato motivo di cui al comma 5.
7. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione, eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

8. Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal comune recedente, debba essere riassegnato al comune stesso oppure che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.
9. Nei casi di recesso per giustificato motivo, di cui al comma 5, il comune recedente ha diritto ad ottenere la riassegnazione del personale precedentemente conferito, inoltre non è soggetto al pagamento dei maggiori oneri di cui al precedente comma 8.
10. In caso di recesso da parte di uno o più comuni aderenti, ogni comune recedente riassume l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Il comune recedente è altresì tenuto a rimborsare una quota parte delle eventuali passività esistenti, la cui misura è determinata dalla giunta dell'unione con apposita deliberazione. Tale ultima previsione non si applica nei casi di recesso per giustificato motivo, di cui al comma 5.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 per i casi di scioglimento dell'Unione, il comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.

Art.6 - Funzioni dell'Unione.

1. I comuni aderenti conferiscono all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni:
 - I. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (art.14 comma 27 lett. a) D.L. 78/2010) ;
 - II. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art.14 comma 27 lett. b) D.L. 78/2010);
 - III. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente

- (art.14 comma 27 lett. c) D.L. 78/2010);
- IV. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (art.14 comma 27 lett. d) D.L. 78/2010);
 - V. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (art.14 comma 27 lett. e) D.L. 78/2010);
 - VI. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (art.14 comma 27 lett. f) D.L. 78/2010);
 - VII. edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (art.14 comma 27 lett. h) D.L. 78/2010);
 - VIII. polizia municipale e polizia amministrativa locale (art.14 comma 27 lett. i) D.L. 78/2010);
 - IX. servizi in materia statistica (art.14 comma 27 lett. l-bis) D.L. 78/2010);

L'esercizio associato di tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. Se l'esercizio delle suindicate funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata.

- 2. Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. i comuni aderenti procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito della presente Unione.
- 3. I comuni aderenti possono attribuire all'Unione ogni altra funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere, mediante la stipula di apposita convenzione con l'Unione stessa.
- 4. L'Unione montana esercita anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
- 5. I comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze. I provvedimenti dell'Unione nelle materie così conferite, devono conformarsi ai principi

costitutivi e devono avere l'unanimità dei consensi, come previsto dall'art. 5 comma 6.

6. Con l'approvazione di conformi deliberazioni, adottate successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Unione, da parte del Consiglio dell'Unione su proposta della Giunta dell'Unione, per ciascuna delle funzioni conferite, di cui al precedente comma 1, verranno disciplinati:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
- b) la ripartizione delle spese per la specifica funzione ed i rapporti finanziari tra gli enti, nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2;
- c) il trasferimento di personale;
- d) il trasferimento di risorse strumentali;
- e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni.

7. Con motivata delibera di Consiglio Comunale i comuni aderenti possono proporre modifica delle deliberazioni che disciplinano le funzioni, di cui al comma precedente, formulando delle specifiche e compiute modifiche. Le proposte sono sottoposte all'approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art.7 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti.

1. L'Unione subentra ai comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione, che disciplinano le funzioni, di cui all'art. 6, comma 5.
2. L'individuazione delle materie oggetto di trasferimento all'Unione è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo da evitare residue competenze gestionali in capo ai comuni aderenti. In tale ottica, l'indicazione di un determinato ambito materiale d'intervento, comporta il subentro dell'Unione in tutte le connesse attività gestionali già esercitate dai comuni aderenti, salva diversa previsione nelle singole convenzioni istitutive.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni, non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art.8 - Modalità di ripartizione spese ed entrate.

1. Le **spese generali dell'Unione** vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Le spese relative alle singole funzioni/servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni che disciplinano le funzioni, di cui al precedente art. 6 comma 5. Tali criteri dovranno basarsi, per le **spese generali legate alla funzione**, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, mentre per quanto concerne le **spese di personale**, in base ai seguenti parametri:
 - a) spesa per apicali: fino ad un massimo del 70% della spesa sarà diviso in maniera aritmetica e in misura fissa, tra i comuni componenti l'unione; per la restante parte in proporzione al numero degli abitanti; le percentuali saranno stabilite nelle deliberazioni che disciplinano le funzioni, di cui all'art. 6 comma 5.
 - b) non apicali: in base alla presunzione di utilizzo stabilita nelle deliberazioni che disciplinano le funzioni, di cui all'art. 6, comma 5; ciascun comune redigerà e richiederà all'Unione un preciso organigramma per ciascuna funzione conferita; l'organigramma si potrà aggiornare nel tempo, compatibilmente con la flessibilità posta dalle norme vigenti in ordine ad assunzioni e spese di personale.
3. Le entrate derivanti dalla gestione delle funzioni e provenienti da uno specifico comune, qualora, per legge, non possono essere introitate dal comune stesso, saranno imputate tempestivamente al bilancio del comune di competenza o riversate nelle casse dello stesso.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I - Organi dell'Unione

Art. 9 - Organi.

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le

attività dell'Ente, sempre nel rispetto dei principi costitutivi dei compiti e delle finalità di cui al presente Statuto.

4. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
5. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese applicati agli amministratori dell'Unione sono quelli previsti per gli amministratori dei comuni dall'ordinamento degli enti locali.
6. Agli amministratori dell'Unione non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 10 - Deliberazioni degli organi dell'Unione.

1. La volontà del consiglio e della giunta si esprime mediante le deliberazioni.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione e la predisposizione degli atti connessi, sono curate dai responsabili di settore competenti per materia.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge o dal regolamento per il funzionamento del consiglio dell'Unione.
4. I verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario o, nel caso di sua assenza e nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, dal vicesegretario.
5. I verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal presidente del consiglio dell'Unione e dal segretario, mentre i verbali delle deliberazioni giuntali sono firmati dal presidente dell'Unione e dal segretario.
6. Il segretario dispone la pubblicazione delle deliberazioni ed assicura, nel rispetto delle specifiche norme stabilite dalla legge e dal presente statuto, gli adempimenti preordinati all'esecutività ed efficacia delle stesse.
7. I verbali della prima seduta di Consiglio e fino alla nomina del Segretario dell'Unione sono redatti dal Segretario Comunale del Comune sede dell'Unione.

CAPO II – Il Presidente dell'Unione

Art. 11 - Funzioni e competenze del Presidente.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione.

2. Il Presidente dell'Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il programma amministrativo contestualmente al bilancio preventivo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento.
3. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e in quanto compatibili con il presente statuto, connesse allo svolgimento dell'attività dell'Ente. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
4. Il Presidente dell'Unione può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta dell'Unione.
5. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente in giudizio.

Art.12 - Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Carica.

1. La carica di Presidente dell'Unione è ricoperta da un sindaco di uno dei comuni appartenenti all'Unione.
2. Il Presidente dura in carica 15 mesi, a decorrere dalla data di elezione. La giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo presidente.
3. Nel corso della prima seduta il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio tra i candidati.
4. L'elezione deve comunque garantire la turnazione in modo che tutti i comuni, consecutivamente, possano esprimere il Presidente dell'Unione. Solo nel caso in cui i sindaci di comuni che non hanno espresso il presidente, non siano disponibili a ricoprire l'incarico, ferma restando la possibilità nel turno successivo di esprimere il presidente, possono essere rieletti sindaci appartenenti a comuni che hanno già espresso la carica.
5. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di sindaco nel comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.
6. Nei casi di violazione dei principi costitutivi dei compiti e delle finalità, di cui al presente Statuto, da parte del Presidente, uno o più comuni costituenti l'Unione, prima di procedere al recesso per giustificato motivo, di cui all'art. 5 comma 5, possono chiedere le dimissioni

del Presidente che è tenuto entro 30 giorni dalla richiesta, a convocare il Consiglio dell'Unione che delibera a maggioranza dei presenti sulla decadenza del Presidente. Nella stessa seduta e comunque entro i successivi 30 giorni il Consiglio provvede all'elezione di un nuovo Presidente.

7. Il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione mantengono la sola indennità di funzione percepita dal comune di appartenenza.

Art.13 - Vice presidente dell'Unione.

1. Il Vicepresidente, viene nominato dal Presidente tra i membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

CAPO III – IL CONSIGLIO

Art.14 - Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione.

1. Il Consiglio è composto, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, nel testo modificato dalla legge n. 56 del 2014, da n. 24 consiglieri, scelti nell'ambito dei consigli comunali, tra maggioranza e minoranza, secondo la tabella che segue:

Comune	Numero consiglieri	Maggioranza	Minoranza
Civitella M.R.	3	2	1
Colledimacine	3	2	1
Fara San Martino	4	3	1
Lama dei Peligni	4	3	1
Lettopalena	3	2	1
Palena	4	3	1
Taranta Peligna	3	2	1
TOTALE	24	17	7

2. I Sindaci dei comuni partecipanti all'Unione sono membri di diritto del Consiglio dell'Unione.
3. Qualora le minoranze presenti nei consigli dei comuni aderenti non intendano eleggere il proprio membro, per dichiarazione espressa resa nei rispettivi consigli, i singoli consigli comunali integreranno il membro rinunciatario con altro componente del consiglio.
4. In caso di ingresso di un nuovo comune nell'Unione o di recesso di un comune aderente, con la deliberazione di cui all'art. 4, viene rideterminata la ripartizione dei consiglieri

spettanti a ciascun comune, fermi restando i limiti di legge.

Art.15 - Prima elezione. Durata. Rinnovo del Consiglio dell'Unione.

1. I consiglieri dell'Unione vengono eletti da ciascun consiglio comunale nel suo seno, con distinte votazioni, al fine di garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari.
2. I consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
3. I comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei comuni stessi.
4. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.
5. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del sindaco del comune sede dell'Unione, che dovrà provvedervi non prima di 30 giorni e non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.
6. In caso di scioglimento di un consiglio comunale o di gestione commissariale di un comune, rappresentanti del comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dal commissario, che rappresenterà l'intera quota di rappresentanza del comune, di cui all'art. 14 comma 1, fino a nuova nomina del consiglio comunale.
7. In via generale ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.
8. Il Consiglio ha durata corrispondente a quella dei Consigli dei comuni partecipanti ed è soggetto al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, corrispondente a quello della maggioranza dei comuni aderenti.
9. Il consiglio dell'Unione viene parzialmente rinnovato ogni qualvolta si proceda all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei singoli comuni che non rappresentino la maggioranza dei comuni aderenti.
10. Fatte salve le norme specifiche di ciascun comune aderente, qualora durante l'elezione dei consiglieri dell'Unione, di minoranza o di maggioranza, due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti, la votazione sarà ripetuta per una volta. In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione. La mancata elezione di consiglieri da parte di un comune non pregiudica il funzionamento del Consiglio dell'Unione, che potrà adottare i suoi atti a

maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art.16 - Competenze del Consiglio.

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
2. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
3. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
5. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere. A tal proposito, il Consigliere dell'Unione, nell'eleggere domicilio, indica anche l'indirizzo di posta elettronica al quale saranno effettuate le convocazioni e ogni altra comunicazione.
6. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono disposte con avviso del presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione, almeno 5 giorni prima della data di convocazione, per le sedute ordinarie e di almeno 3 giorni per le sedute straordinarie.
7. Per sopraggiunte esigenze, per motivi di urgenza e di economicità, l'ordine del giorno può essere integrato 24 ore prima della seduta consiliare.
8. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.

Art.17 - Presidenza del Consiglio.

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri

sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art.18 - Diritti e doveri dei Consiglieri.

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 20 del presente Statuto.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere deleghe a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art.19 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri.

1. A norma dell'art. 43 comma 4 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il consigliere che non interviene a cinque sedute consecutive del Consiglio ovvero a 8 sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo è dichiarato decaduto.
2. Il consigliere che è impossibilitato a intervenire alla seduta del Consiglio deve darne comunicazione scritta motivata al Presidente almeno ventiquattro ore prima della seduta ovvero entro i 5 giorni successivi.
3. Il Presidente del Consiglio, dopo la quinta assenza consecutiva, ovvero l'assenza in 8 sedute nell'anno solare, non giustificate da parte del consigliere, procede d'ufficio a notificare allo stesso la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate.
4. Decorsi quindici giorni dalla notifica senza che l'interessato faccia pervenire le sue osservazioni, il Consiglio delibera la decadenza a maggioranza assoluta e procede nella stessa riunione alla surrogazione.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente

nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
7. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
8. I membri di diritto di cui all'art. 14 comma 2 non possono decadere né dimettersi, fatti salvi i casi di cessazione dalla carica di sindaco.

Art.20 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.
2. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

CAPO IV – La Giunta

Art.21 - Composizione e nomina della Giunta.

1. La giunta è composta dai sindaci dei comuni aderenti, tra cui viene nominato un Vice Presidente. In caso di impedimento temporaneo del Sindaco si applica l'art. 53 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.
2. La giunta è convocata e presieduta dal presidente dell'Unione, il quale coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
3. Alle sedute di giunta possono essere invitati i funzionari, i responsabili degli uffici dell'Unione ed il revisore dei conti, nonché tecnici e professionisti esterni, per essere sentiti su specifiche questioni ovvero per fornire indicazioni e chiarimenti sugli atti proposti e su ogni altra questione inerente l'amministrazione dell'Unione.

Art. 22 - Funzioni della Giunta.

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'Unione, al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
3. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
6. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione automatica anche da membro della Giunta dell'Unione.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 23 - Principi della partecipazione.

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'amministrazione dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Riconoscendo al momento partecipativo un valore essenziale per la crescita civile e sociale della comunità, l'Unione garantisce la più ampia informazione dell'attività dei suoi organi politici e burocratici.
3. La partecipazione del cittadino si esprime, in particolare, anche attraverso la promozione ed incentivazione delle forme associative e di volontariato.
4. E' dovere di ogni cittadino contribuire responsabilmente, con la vigilanza e la proposta, all'ordinato svolgimento della vita amministrativa, ponendosi in termini di reale solidarietà con gli interessi generali della comunità.

5. Chiunque sia portatore di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenirevi.
6. Con apposito regolamento sono stabiliti modi e limiti per l'esercizio di tale facoltà.

Art. 24 - Istanze, petizioni e proposte.

1. Tutti i cittadini residenti nei comuni dell'Unione, nonché le associazioni operanti sul loro territorio, possono rivolgere singolarmente o collettivamente al Presidente dell'Unione, per iscritto, istanze, petizioni e proposte ai fini di:
 - a) avanzare interrogazioni in merito a specifiche problematiche od aspetti dell'attività amministrativa;
 - b) sollecitarne l'intervento su questioni di particolare rilevanza ed interesse per la comunità locale;
 - c) proporre l'adozione di atti o provvedimenti di carattere generale.
2. Le istanze, petizioni e proposte, anche se presentate in forma collettiva, devono sempre indicare generalità e residenza dei richiedenti, ed essere debitamente sottoscritte.
3. Il competente organo dell'Unione, nel termine di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo di istanze, petizioni e proposte, è tenuto a pronunciarsi formalmente su di esse, dandone contestualmente comunicazione al singolo cittadino, ovvero al primo firmatario, ovvero al rappresentante legale dell'associazione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25 - Principi generali.

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio

apparato burocratico, l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

5. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede anche mediante il confronto con i lavoratori. In base alle conoscenze acquisite mediante il controllo di gestione, il processo di pianificazione dell'Unione deve essere improntato su una metodologia di lavoro, che tenda al continuo miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante razionalizzazione delle unità operative e delle procedure.

Art. 26 - Principi in materia di ordinamento degli uffici.

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 27 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art. 28 - Principi in materia di personale.

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. Il personale assegnato presso i comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e dal contratto in vigore.
4. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.
7. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29 - Segretario dell'Unione.

1. Il Segretario dell'Unione è nominato, dal Presidente, tra i Segretari comunali dei comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario svolge le stesse funzioni che la legge ed i regolamenti riservano al segretario comunale, nonché quelle specificamente previste dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione. Il Presidente dell'Unione può assegnare al segretario specifiche attribuzioni gestionali, nel rispetto dei presupposti di legge.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del vice segretario, disciplinando le modalità di conferimento dell'incarico.
4. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Art 30 - Responsabili di settore.

1. I responsabili di settore, nell'ambito delle materie di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
2. I responsabili di settore in particolare assicurano, a seguito di decreto del presidente dell'Unione, tutte le funzioni dirigenziali previste dalla legge, dal CCNL, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, con esclusione delle sole attribuzioni riservate alla competenza del segretario.
3. I responsabili di settore, fatti salvi i poteri di coordinamento e sovrintendenza attribuiti al

segretario, rispondono nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta, con specifico riferimento:

- a) al perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla giunta;
- b) alla validità e correttezza tecnico amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- c) alla funzionalità della struttura cui sono preposti ed al proficuo impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- d) al buon andamento ed economicità della gestione.

Art. 31 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società.

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali. L'assunzione delle partecipazioni, nel rispetto dei principi costitutivi dell'Unione, deve avvenire su proposta della Giunta dell'Unione, propedeutica e vincolante, da formularsi con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti della Giunta stessa.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati al comma 3, sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le

competenze conferite all'Unione.

Art. 32 - Principi di collaborazione.

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i comuni partecipanti.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 33 - Finanze dell'Unione.

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. Ognuna delle deliberazioni che disciplinano le funzioni, di cui all'art. 6 comma 5, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione le deliberazioni si considerano improcedibili.

Art. 34 - Bilancio e programmazione finanziaria.

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 35 - Ordinamento contabile e servizio finanziario.

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese

previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 36 - Revisione economica e finanziaria.

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, il revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Il suddetto organo monocratico dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 35.

Art. 37 - Affidamento del servizio di tesoreria.

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto all'art. 39 (Norme transitorie).

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Effetti dello Statuto.

1. La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Le convenzioni in essere eventualmente stipulate fra i comuni aderenti alla presente Unione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere che disciplinano le funzioni, di cui all'art. 6 comma 5, ed in ogni caso non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'approvazione del presente Statuto.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione si rinvia alle disposizioni di legge, nel tempo vigenti, che disciplinano l'ordinamento degli Enti locali.

Art. 39 - Disposizioni transitorie.

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i Regolamenti in vigore nel comune sede dell'Unione, di cui all'art. 1.
2. Fino all'adozione del proprio Regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento Consigliare del nel comune sede dell'Unione, di cui

all'art. 1.

3. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 40 tale servizio è affidato al tesoriere del comune sede dell'Unione.
4. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario, non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Art. 40 - Proposte di modifica dello Statuto.

1. Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 56/2014.

Art. 41 - Norma finale.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione.
3. Il presente Statuto è pubblicato: a) nel Bollettino Ufficiale della Regione; b) affisso all'Albo Pretorio dei comuni aderenti per trenta giorni consecutivi; c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.